

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 10 del 29/03/2022

Oggetto : INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI SENAGO - PERIODO 2022/2025 (ART. 3 TQRIF ALL. A ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF. ARERA)

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **VENTINOVE**, del mese di **MARZO**, con inizio alle ore **20:25**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria, seduta pubblica, prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente oggetto:

N.	Cognome Nome	P	A
1	BERETTA MAGDA	X	
2	BIASOTTO LUCA	X	
3	PASE RICCARDO	X	
4	RIVA ALESSIO	X	
5	GERARDINI LUCA	X	
6	TIMPANARO CONCETTA	X	
7	PIREDDA LORENA	X	
8	CHIESA MARCO	X	
9	BELLETTATO DAVIDE	X	
10	DIMITA GIOVANNI		X
11	RUSSO STEFANIA	X	
12	ZOANI ELIA	X	
13	VIGANÒ PAOLA	X	
14	ESPOSITO ILENIA		X
15	SAVIO SERGIO	X	
16	TAGNI RICCARDO	X	
17	INTERDONATO MARIA	X	

Totale Presenti n. 15 Totale Assenti n. 2

Risultano inoltre presenti gli Assessori:

N.	Cognome Nome	P	A
1	MILANI MARIO	X	
2	CAPUANO SARA	X	
3	MAGNI GIANLUCA	X	
4	MASALA SANDRO	X	
5	VITALONE GABRIELE		X

Totale Presenti n. 4 Totale Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Redaelli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Luca Biasotto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO CHE l'organo competente all'adozione della decisione in ordine allo schema regolatorio sia da individuare nel Consiglio Comunale alla luce della considerazione che la decisione da assumere incide sulla portata del servizio pubblico sotto due aspetti importanti: quello della qualità contrattuale e quello della prestazione tecnica ed assume, proprio nella dinamica del provvedimento, funzione programmatica (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000), di indirizzo (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 267/2000) e di organizzazione di un servizio pubblico (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000);

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha espresso parere favorevole, rispettivamente di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha attestato che il presente provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017 *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato ad ARERA (di seguito Autorità) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. n. 481/1995”*;

- la predetta disposizione, prevede, tra le funzioni dell’Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:
- la “definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” (lettera b);
- la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lettera c);

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall’Autorità con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario quadriennale;

PRESO ATTO la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l’Autorità ha emanato - all’arti. 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), introducendo:

- una serie di obblighi di servizio al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull’intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l’adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- la facoltà per l’Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull’intero territorio nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all’Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;

RICHIAMATO l’art. 1 della succitata Deliberazione che così dispone:

“1.1 E’ approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito TQRIF), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

1.2 Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023;

PRESO ATTO altresì di quanto previsto all’art. 2 della Deliberazione citata al punto precedente, che si richiama di seguito:

“Art. 2 - Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti”

“2.1 L’Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l’applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.

RICHIAMATO l’art. 3.1 dell’Allegato A (TQRIF) che dispone che *“Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico*

Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito” ;

RILEVATI, altresì, tutti gli obblighi posti dalla recente disposizione di ARERA citata in capo all'Ente Territorialmente Competente e valutato che le scelte compiute da quest'ultimo potranno avere impatto determinante all'interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2, con riferimento al periodo 2022-2025;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*;
- il D.Lgs. n. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*

PRESO ATTO CHE la Regione Lombardia, già con L.R. n. 26/2003, aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27/06/2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n. 22/1997);

VISTO anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata L.R. n. 26/2003, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000”*;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 1 dell'allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022: *“Ente Territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*; -

PRESO ATTO che, alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti, emerge che, nell'ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

RILEVATO pertanto che nel territorio del Comune di Senago non è operativo un Ente territorialmente competente e che pertanto ai sensi della normativa vigente l'ETC sia da ravvisarsi nel Comune medesimo;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”*;

VALUTATO il livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e considerata la complessità di tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità, per un periodo regolatorio non limitato alla singola annualità bensì esteso fino al 31/12/2025;

VISTO che i principali obblighi legati alla qualità contrattuale riguarderanno prevalentemente la gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;

CONSIDERATO che le nuove regole riguarderanno anche le modalità e la periodicità di pagamento, la rateizzazione e il rimborso degli importi non dovuti, il ritiro dei rifiuti su chiamata o la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, oltre che, in relazione alla qualità tecnica, saranno previsti obblighi e standard relativi alla continuità, alla regolarità e alla sicurezza del servizio;

VISTO quanto disposto dall'Autorità che introduce nuovi standard minimi tecnici e contrattuali affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti;

CONSIDERATE le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati;

RITENUTO, per tutti i motivi sopra esposti, di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, individuando come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I "livello qualitativo minimo";

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare per il Bilancio, nella seduta tenutasi il 17/03/2022;

UDITA la relazione sul punto oggetto della presente deliberazione da parte della Responsabile del Settore "Gestione Risorse" dott.ssa Fauzia Micaela Pasciuta e le precisazioni sull'argomento da parte dell'Assessore al "Bilancio, Patrimonio e Servizi Finanziari, Affari Generali e Aziende Partecipate", Gianluca Magni;

A seguito di discussione, quale risulta dalla registrazione digitale conservata in atti e successivamente trascritta;

Con votazione espressa accertata e proclamata dal Presidente, che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti: n. 15 (Biasotto, Beretta, Pase, Riva, Gerardini, Timpanaro, Piredda, Chiesa, Bellettato, Russo, Zoani, Viganò, Savio, Tagni, Interdonato);

Consiglieri Votanti: n. 15, di cui n. 9 favorevoli (Biasotto, Beretta, Pase, Riva, Gerardini, Timpanaro, Piredda, Chiesa, Bellettato) e nessun contrario;

Consiglieri Astenuti: n. 6 (Russo, Zoani, Viganò, Savio, Tagni, Interdonato).

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. DI DETERMINARE** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) (**ALLEGATO A**) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif, (**ALLEGATO B**);

3. **DI DARE ATTO** che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del provvedimento di cui al punto precedente;
4. **DI INCARICARE** i Servizi Tributi ed Ambiente del Comune di Senago, nonché i Gestori, ad attuare lo schema regolatorio adottato al fine delle opportune attività necessarie all'adeguamento delle procedure in relazione allo schema I;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione espressa accertata e proclamata dal Presidente, che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti: n. 15 (Biasotto, Beretta, Pase, Riva, Gerardini, Timpanaro, Piredda, Chiesa, Bellettato, Russo, Zoani, Viganò, Savio, Tagni, Interdonato);

Consiglieri Votanti: n. 15, di cui n. 9 favorevoli (Biasotto, Beretta, Pase, Riva, Gerardini, Timpanaro, Piredda, Chiesa, Bellettato) **e nessun contrario;**

Consiglieri Astenuti: n. 6 (Russo, Zoani, Viganò, Savio, Tagni, Interdonato).

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Luca Biasotto
Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Marco Redaelli
Atto Firmato Digitalmente
